

STATUTO

CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUALIANO NA VIA FRATELLI
ROSSELLI 55

Numero REA: NA - 973817

Codice fiscale: 08643891214

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato C)

alla Raccolta n.14397

STATUTO DEL

"CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DISCIPLINA APPLICABILE, SEDE E

DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE E DISCIPLINA

APPLICABILE

1.1 - Il Consorzio si denomina:

"CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE"

1.2 - Il Consorzio è disciplinato dalle norme in materia di società cooperative sociali previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 - La sede del Consorzio è in Qualiano (NA).

2.2 - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso dai soci.

2.3 - Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1 - Il Consorzio ha una durata fino al 31 dicembre 2050, prorogabile con deliberazione

dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

3.2 - Il Consorzio potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 4 - SCOPO

4.1 - Il Consorzio ha scopo mutualistico e non di lucro.

4.2 - Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381, Il Consorzio - in conformità al proprio principio mutualistico - si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale e del rispetto della persona.

Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e

confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.

Il rapporto fondante fra i soci ed il Consorzio è di piena appartenenza e di scelta di messa in comune di funzioni generali e processi di sviluppo.

I soci sanno che nel Consorzio scelgono di uscire da una dimensione autoreferenziale e di entrare in una dimensione partecipativa.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti etici, strategici e organizzativi.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, imprese e organismi del Terzo Settore, su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Il Consorzio persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, teso allo svi-

luppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Il Consorzio può operare anche in accordo con terzi.

Principi costitutivi del Consorzio sono:

- a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa;
- b) l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
- c) il primato delle imprese sociali territoriali socie nel definire le politiche di imprenditorialità sociale sul proprio territorio;
- d) la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- e) i processi di qualità.

Il Consorzio si impegna nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi

alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

4.3 - Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.

4.4 - La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

4.5 - La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.

4.6 - La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

4.7 - Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans. cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

4.8 - La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

4.9 - I rapporti tra Il Consorzio e i soci saranno disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

5.1 - Il Consorzio ha come oggetto le seguenti attività:

a) il mutuo sostegno e la reciproca valorizza-

zione tra imprese socie;

b) la trasmissione e lo scambio delle esperienze imprenditoriali di successo e la circolazione delle eccellenze a vantaggio degli associati e delle comunità locali nelle quali sono inseriti;

c) l'individuazione dei nuovi bisogni e lo sviluppo di nuovi servizi da parte dei soci;

d) l'accesso dei soci ad azioni imprenditoriali di livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

e) il sostegno e la diffusione di iniziative di imprenditorialità sociale;

f) il supporto a iniziative di sviluppo a livello territoriale mediante la mobilitazione di risorse umane, economiche e di know how per sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, anche in sinergia con i soci territorialmente più vicini o competenti;

g) l'attività di general contractor a favore dei soci;

h) l'offerta di servizi ai soci;

i) l'attività di found raising;

j) il sostegno e la promozione di reti settoriali di imprese sociali;

k) la gestione di servizi socio-sanitari ed edu-

cattivi direttamente o tramite le imprese consorziate - nel rispetto delle vigenti norme di legge e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni - a favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie, fra cui - solo a titolo esemplificativo:

- la gestione di servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case di cura, casa-famiglia e case di riposo;
- la gestione di attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico - specialistica;
- la gestione di servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso le famiglie, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc..);
- l'organizzazione di attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
- l'organizzazione di servizi di trasporto di

persone e a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;

- il trasporto di persone e merci;

- l'organizzazione di iniziative di animazione del tempo libero, quali le attività sportive, ricreative e culturali, quali, ad esempio attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di pet-therapy, arteterapia, ergoterapia;

- la realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri antiviolenza, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e

- la gestione di semiconvitto;

- la promozione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come, ad esempio, la realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;

- la promozione e gestione di sportelli di orientamento;
 - l'istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
 - la gestione di servizi di telesoccorso e teleassistenza;
 - la gestione di aree verdi, aree naturali e fattorie didattiche;
- l) promuovere in sede nazionale e internazionale ogni opera di sensibilizzazione verso le istituzioni, le comunità scientifiche, le università, i centri di ricerca e le associazioni di volontariato e del terzo settore che si occupano dell'assistenza e cura ai pazienti colpiti da malattie immuno/neurodegenerative.
- m) promuovere presso le Istituzioni e la collettività la prevenzione delle patologie immuno/neurodegenerative e far conoscere i problemi delle famiglie colpite e offrire loro sostegno anche logistico, oltre che assistenza di carattere previdenziale ed eventuale tutela giudiziale

ria - avvalendosi di professionisti iscritti negli appositi albi - per eventuali colpe mediche.

n) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- l'organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
- l'organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
- l'esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;
- la lavorazione agricola a favore di terzi con i propri mezzi;
- la produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, biogiotteria, oggettistica e di altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
- lo svolgimento di lavori di manutenzione ordi-

naria e straordinaria di edifici, pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali ed appartamenti;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali e di appartamenti;

- la realizzazione di lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali;

- la promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristiche e di turismo sociale riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori, ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;

- la raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers, elettrodomestici e componenti e elettronici;

- il trasporto del sangue e di presidi ospedalieri;

- la gestione di mense, ristoranti, pub, birrerie e qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- lo smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;

- la gestione di negozi per la vendita di indumenti usati e prodotti del commercio equo e solidale sia al dettaglio che all'ingrosso;
- la pulitura e installazione di grondaie;
- la pulitura di tombini, cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc...), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
- la gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu) attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private;
- la attività di trasloco pubblico e privato;
- la produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone, rame, etc., tessuti per la casa (cuscini, tendaggi, tappeti, stuoie, zerbini, arazzi, copritavola, banner, batik, etc.) di cotone, cachemire, seta, organza, etc., cesterie, vimini e

giunco etc., oreficeria, gioielleria, bigiotteria, etc. in pietre dure e preziose ed in metalli pregiati e non, lampade ed illuminotecnica, oggettistica (articoli da regalo, candele, bigiotteria, cofanetti, portagioie, etc. ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli, bigiotteria, articoli di cosmesi e profumeria, oggetti della filiera del riuso, ecc.;

- la gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti;
- lo svolgimento di attività di erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere;
- il restauro e la ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie;
- l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
- servizi di lavanderia industriale, disinfezione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati;
- servizi di autonoleggio;

o) la gestione di attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di Enti Pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità;

p) l'attuazione, sia direttamente che tramite propri soci, di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disc e altro;

q) la predisposizione di marchi e il deposito di brevetti;

r) partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, direttamente o tramite le imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, direttamente o tramite le imprese consorziate.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il consorzio, anche in riferimento alle esigenze e

ai requisiti dei soci, può svolgere le seguenti specifiche attività:

- gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, in associazione o in società con terzi i seguenti servizi:

-- Suap;

-- Unità di risveglio;

-- Hospice;

-- Case di accoglienza;

-- Comunità alloggio;

-- Gruppi di appartamento;

-- Strutture per cura e assistenza di lungodegenze;

-- Altre forme di assistenza (quali i punti comma, i centri di assistenza comunali per le malattie a lungodegenza, etc);

-- Istituti alternativi di educazione socio-sanitaria;

-- La socializzazione interfamiliare;

-- Il servizio di assistenza domiciliare integrata;

-- Iniziative culturali, artistiche e sportive per persone portatrici di handicap e per le loro famiglie (quali i corsi di pittura, arteterapia, scultura, musica, teatro, etc.);

- Iniziative per il turismo, il tempo libero, e la cultura per il sollievo delle persone handicappate e le loro famiglie;
- Servizi culturali, centri sociali;
- Attività di formazione;
- Percorsi di formazione per orientamento professionale, ricerca e studio, sulle problematiche sociali e medico-assistenziali;
- Attività di consulenza per ogni tipo di pratica legale o socio-assistenziale inerenti;
- Riqualificazione, preinformazione e avvio a laboratori di orientamento lavorativo;
- Attività e servizi di riabilitazione anche domiciliare.

Il Consorzio può impegnarsi nel Servizio Civile nazionale.

Il consorzio, inoltre, potrà gestire strutture in affidamento diretto, in donazione e /o comodato d'uso per il perseguimento delle attività suddette.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI, REGOLAMENTI INTERNI, DOMANDA DI AMMISSIONE, QUOTE SOCIALI E DOMICILIO SOCI

ARTICOLO 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;
- contribuiscono economicamente e finanziariamente alla gestione del consorzio secondo criteri e modalità definite da apposito regolamento.

Possono essere soci altre cooperative, consorzi, enti, soggetti pubblici, imprese sociali, associazioni ed imprese che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse

dal Consorzio.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da Consorzi di cooperative sociali e cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91 ed iscritte agli appositi Albi Regionali se istituiti.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Ogni socio per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa, si obbliga ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organismi sociali.

Ciascun socio deve altresì astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata

da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci e esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La raccolta di prestiti presso soci potrà comunque avvenire nei limiti previsti dall'art. 11, 3° comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e relative delibere di attuazione adottate dal C.I.C.R., e comunque nel rispetto delle norme di legge.

La remunerazione dei prestiti sociali non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) denominazione sociale, forma giuridica, sede, oggetto sociale, data delle costituzione;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

- d) i motivi della richiesta;
 - e) l'indicazione delle attività svolte;
 - f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a 1.000,00 (mille);
 - g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni approvati e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
 - b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
 - c) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio o equivalente;
 - d) copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
 - e) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto;
 - f) se organizzazione di secondo livello, copia del proprio libro soci.
- Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere

data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nel Consorzio prima del quale non è ammesso il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti tenuto conto di quanto previsto dal regolamento societario, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appo-

sitamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9) VERSAMENTI QUOTE

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

Le disposizioni che precedono si applicano anche alle sottoscrizioni di capitale effettuate dai soci durante la vita della società.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..

ARTICOLO 10 - DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i

rapporti con Il Consorzio, è quello risultante dal libro dei soci.

Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE,

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

ARTICOLO 11) QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

ARTICOLO 12 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e comunque quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-

ne, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio d'amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto,

dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggi moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i soci;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 3 assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo. Lo scioglimento del rap-

porto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 14 - MORTE

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ARTICOLO 15) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

15.1 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

15.2 - I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, e da cui dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.

15.3 - La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

15.4 - Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale cre-

dito liquido, dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.

15.5 - In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previste dal presente articolo.

15.6 - I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

15.7 - Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

15.8 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute a riserva.

15.9 - In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento

approvato dalla Assemblea.

15.10 - Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

15.11 - Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

15.12 - Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso Il Consorzio gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 16) PATRIMONIO

16.1 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile;
- b) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti,
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-

le;

e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) dalla riserva costituita con gli avanzi di gestione e da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

16.2 - Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita del Consorzio.

16.3 - Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio.

TITOLO VI

CESSIONE QUOTE

ARTICOLO 17) CESSIONE QUOTE

18.1 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso Il Consorzio, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

18.2 - Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

18.3 - Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-

chiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e Il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 18) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

19.1 - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, secondo i criteri stabiliti dalla legge. Gli amministratori redigono altresì la relazione di cui all'art. 2428, cod. civ., indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale

per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo del Consorzio.

L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

19.4 - La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 59/1992;
- c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella

misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito ex art. 2514, 1.a) c.c., e quindi in misura non superiore all'interesse nominale dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

19.5 - I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento del Consorzio è superiore ad un quarto;

- potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili.

19.6 - E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla Assemblea dei soci in base a quanto disposto dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

19.7 - L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

19.8 - La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

TITOLO VIII

ASSEMBLEE

ARTICOLO 19) DIRITTO DI VOTO

20.1 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

20.2 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con i versamenti.

20.3 - Ciascun socio cooperatore ha un voto qua-

lunque sia il valore della quota posseduta.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE

21.1 - L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

21.2 - L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.

21.3 - L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

21.4 - La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

21.5 - In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati -, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 21) INTERVENTO

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

ARTICOLO 22) PRESIDENZA ASSEMBLEA

23.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se nominato ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 - Il Presidente è assistito da un Segreta-

rio, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.

ARTICOLO 23) DELIBERAZIONI

24.1 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

24.2 - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 24 - QUORUM

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 25) AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Il Consorzio è amministrato alternativamente da:

- un Amministratore Unico;
- un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri;

a scelta dei soci al momento della nomina.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

26.2 - Gli amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci, e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito, salvo revoca o dimissioni.

18.3 - Gli amministratori non sono soggetti ad alcun divieto con riferimento a quanto indicato

all'art. 2390 c.c..

ARTICOLO 26 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27.1 - Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A) Presidenza

27.2 - Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci.

B) Riunioni

27.3 - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè nel territorio dello Stato) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere oppure da un Sindaco.

27.4 - Se il Presidente non è stato ancora nominato oppure non è più in carica, la riunione è indetta dal Consigliere più anziano di età.

27.5 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione, e, nei casi di urgenza, deve essere fatta con telegramma o con telefax, inviati almeno tre giorni prima.

27.6 - Le adunanze del Consiglio sono valide,

anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

27.7 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

27.8 - L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

C) Deliberazioni

27.9 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

27.10 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D) Delega di poteri

27.11 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;

- ad uno o più Amministratori Delegati.

27.12 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

27.13 - Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

E) Verbalizzazioni

27.14 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della precedente lettera "D", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato anche tra estranei al Consiglio.

F) Cessazione dei Consiglieri

27.15 - Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare un Consigliere, il Consiglio dovrà rinnovarsi per intero intendendosi dimissionari anche gli altri Consiglieri e, quindi, l'intero Consiglio.

ARTICOLO 27 - POTERI

28.1 - L'Organo Amministrativo è investito dei

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta - salvo quelli che siano riservati dalla legge espressamente ai soci - per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

28.2 - Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale ove nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

28.3 - L'Amministratore Unico può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

29.1 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 29 - COMPENSO

30.1 - All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e può essere assegnato anche un

compenso determinato all'atto della nomina o successivamente dall'assemblea.

30.2 - Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con Il Consorzio, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa a beneficio del suddetto organo per l'erogazione, a scadenza, delle somme a questo spettanti.

TITOLO X - CONTROLLI

ARTICOLO 30 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

31.1 - L'assemblea dei soci può nominare un Collegio Sindacale e/o un Revisore, e ne determina i relativi compensi; la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

31.2 - Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

31.3 - L'assemblea dei soci può nominare per la revisione legale dei conti, in alternativa al Collegio Sindacale, un revisore.

31.4 - Ai membri del Collegio Sindacale ed al Revisore sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni previste dalla legge.

31.5 - Il Collegio Sindacale ed il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla

data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 31) DIRITTO DI INFORMAZIONE

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO XI

MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO.

ARTICOLO 32) MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO

Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusione, la scissione del Consorzio sono disciplinate dalle norme di legge in materia.

TITOLO XII

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33) LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie deliberazioni.

In caso di scioglimento del Consorzio l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale e i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la produzione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34) REGOLAMENTI INTERNI E RINVIO

L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra Il Consorzio ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e ogni altro regolamento previsto dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti. Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Firmato

MASSIMO DI SANTIS

ASSUNTA MASI

ROSARIA DELL'AVERSANA

CANDELORO SOLIMENO

PIERNAZARIO ANTELM

PAOLO GUIDA Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai